

cp 28963

15248

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice d.ssa Daniela Bracci
pronunciando nella causa iscritta al n. 35255/09 R.G.

TRA

CONTE ANNARITA

parte ricorrente, elettivamente domiciliata
in Roma v.le Giuseppe Mazzini n. 123
presso l'Avv. Benedetto Spinosa che la
rappresenta e difende con
l'Avv. Alessandra Palombi come da
procura a margine del ricorso

E

ENEL SERVIZI srl

in persona del legale rappresentante p.t.,
parte resistente, elettivamente domiciliata
in Roma via L. G. Faravelli n. 22
presso gli Avv.ti Arturo Maresca e
Monica Grassilo che la rappresentano
e difendono come da delega in calce
al ricorso notificato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.10.2009, Conte Annarita, premesso di aver lavorato in qualità di operatrice di call-center presso Enel Servizi srl senza soluzione di continuità dal 19.06.00 al 19.11.08 in virtù di diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine e contratti di somministrazione; che da ultimo aveva stipulato un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con la Interim 25 a partire dal 20.11.06; che tale contratto era così motivato: "Per lo svolgimento dell'attività di servizi di gestione di call center"; che nel contratto di somministrazione stipulato tra Enel Servizi e Interim 25 era prevista una clausola di durata minima garantita di due anni, decorsi i quali ognuna delle parti poteva recedere dal contratto; che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro predisposto dalla convenuta; di essere stata sottoposta al potere direttivo e di controllo dei preposti della convenuta; che allo scadere dei due anni la Interim 25 le aveva comunicato la cessazione della missione, senza indicare la causa della

risoluzione del rapporto con Enel Servizi; che Enel Servizi non aveva mai comunicato ad Interim 25 o alla ricorrente una giusta causa di risoluzione del rapporto; che la mancata indicazione della reale causa del contratto di somministrazione imponeva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 d.lgs n. 276/03. Tutto ciò premesso chiedeva al Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20.11.2006 o dalla diversa data ritenuta di giustizia; di condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto del 19.11.08, o da successiva data ritenuta di giustizia, sino all'effettivo ripristino del rapporto; il tutto oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio Enel Servizi srl che chiedeva il rigetto della domanda.

Fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentite in libero interrogatorio le parti.

Indi all'udienza dell'11.10.2010, previo esame delle note conclusive autorizzate, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

Giova premettere che nel presente giudizio la ricorrente si limita ad impugnare esclusivamente il contratto di somministrazione a tempo indeterminato stipulato con la Interim 25 a partire dal 20.11.96; pertanto esulano dal presente giudizio tutti i precedenti rapporti di lavoro intervenuti tra le parti.

L'istante chiede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 d.lgs n. 276/03, lamentando l'illegittimità del contratto di somministrazione in esame, che non indica specificatamente le ragioni giustificatrici del contratto a termine, in violazione degli artt. 20 e 21 d.lgs n. 276/03.

Al riguardo deve osservarsi che il contratto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra la ricorrente e la Interim 25 risulta essere cessato il 31.12.08, per effetto del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato alla ricorrente.

Dalla documentazione prodotta (doc. 6 fasc. res.te) emerge infatti che la Interim 25 è receduta dal contratto de quo per avere la lavoratrice, contrariamente agli impegni contrattuali, rifiutato la nuova missione offertale.

All'udienza del 10.2.2010 la ricorrente ha peraltro confermato di aver ricevuto detto licenziamento. Mette conto rilevare che tale recesso datoriale non risulta essere stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 6 legge n. 604/66; conseguentemente il rapporto de quo deve ritenersi definitivamente risolto alla data del 31.12.08, tenuto conto che l'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 27 citato, dispone che *"tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo in cui la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione"*.

La ricorrente non ha quindi alcun titolo per chiedere la perdurante sussistenza ex art. 27 d.lgs. n. 276/03 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la resistente, dal momento che l'effetto sanzionatorio richiesto, consistente nella sostituzione di un soggetto (utilizzatore) ad un altro (somministratore), non può più applicarsi nell'ipotesi di rapporto di lavoro irrimediabilmente risolto.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA CONTE ANNARITA A RIFONDERE ALLA RESISTENTE LE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN € 1.200,00 OLTRE IVA E CPA.

Roma, udienza dell'11.10.2010

IL CANCELLIERE B3
Paola Pietrosanti

IL GIUDICE

Daniela Bracci

De elabre

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11-10-2010

3



IL CANCELLIERE B3
Paola Pietrosanti